

<b>Zeitschrift:</b>	Bollettino dell'Associazione archeologica ticinese
<b>Herausgeber:</b>	Associazione archeologica ticinese
<b>Band:</b>	10 (1998)
<b>Artikel:</b>	Beni culturali e mercato d'arte : un problema svizzero : qualche osservazione sulle convenzioni Unesco 1970 e Unidroit
<b>Autor:</b>	Isler-Kerényi, Cornelia
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-320828">https://doi.org/10.5169/seals-320828</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



*Elemento decorativo in avorio di un letto funerario da Aielli (l'Aquila), età augustea (fine I sec. a.C. / inizi I sec. d.C.)  
Trafugato nel dicembre 1982 dal Museo Nazionale Romano e recuperato nel maggio del 1983 dalla Guardia di Finanza*

## Beni culturali e mercato d'arte: un problema svizzero

Qualche osservazione sulle convenzioni Unesco 1970 e Unidroit<sup>1</sup>

Cornelia Isler-Kerényi, archeologa

Stiamo assistendo in questi mesi a discussioni accese su due convenzioni di cui gli uni sollecitano, gli altri vogliono invece impedire la ratifica da parte della Confederazione. La materia di tale discussione appartiene alla cultura, gli argomenti in favore e contro sfociano spesso e volentieri nel giuridico: è pertanto difficile non provocare già in partenza un senso di fastidio e di incompetenza in chi dovrebbe invece potersi fare un'opinione: come, fra gli altri, i lettori di questo bollettino archeologico.

Cercheremo, dunque, di spiegare:

- come è nata la discussione,
- quali sono gli scopi e i contenuti delle convenzioni, perchè le convenzioni sono non una, ma due,
- quali potrebbero essere le conseguenze della ratifica per la Svizzera.

### I. Precedenti della discussione attuale

Ovunque, e anche in Svizzera, le testimonianze storiche godono da decenni di sempre maggiore attenzione presso il pubblico non specializzato. Le persone viaggiano, osservano, ammirano, vogliono saperne di più. Gli oggetti d'arte e d'artigianato del passato piacciono e interessano proprio perchè evocano epoche tramontate e lontane, diverse dalla nostra, ma che non vogliamo dimenticare. Con ciò, ma anche per effetto della congiuntura economica in permanente ricerca di valori stabili e di "Statussymbol" riconosciuti, aumenta anche la richiesta di tali beni sul mercato. Un mercato di cui la Svizzera, come tutti sappiamo, è uno dei centri più prestigiosi.

Tale situazione ha però anche risvolti preoccupanti. Ci si è infatti accorti che i nostri meccanismi di controllo e protezione sono largamente insufficienti: i beni culturali sottostanno infatti all'amministrazione dell'istruzione e della cultura, che in Svizzera è di pertinenza cantonale e sono pochi i cantoni (il Ticino è, in questo, fra i più avanzati) che dispongono di regolamenti di protezione. Federali sono invece le nostre leggi doganali, che non fanno però differenza fra qualsiasi tipo di merce e i beni culturali, per quanto questi siano, per definizione, unici e insostituibili. E' così potuto succedere che il Canton Argovia fu costretto, nel 1990,

ad acquistare a un'asta di Londra, per la somma già allora tutt'altro che irrisoria di 1,7 milioni, una tappezzeria del Quattrocento, commissionata dal convento di Muri e durante quattro secoli parte di quell'arredamento, che dal 1830 circa si trovava nel Cantone di Basilea-campagna. Le cose sarebbero certo andate diversamente, e comunque con spesa minore per il bilancio pubblico, se fosse esistita in Svizzera la possibilità di trattenere entro i confini almeno i pezzi facenti parte di un insieme storico organico. Ma questo è un caso perlomeno finito bene, mentre altre occasioni analoghe sono andate perse per mancanza di fondi sufficienti al momento giusto: ricordiamo, ad esempio, i due preziosissimi calici argentei creati da un orefice di Altdorf nel 1597-98 con raffigurazioni fra le più antiche della leggenda di Guglielmo Tell, che il Canton Uri avrebbe voluto aggiudicarsi a un'asta del 16 maggio 1994, che andarono invece, per oltre 420'000 franchi, a un privato.

La situazione non è solo spiacevole, è preoccupante. Lo dimostra un altro esempio: al lettore giudicarne.

"Nella notte dal 18 al 19 ottobre 1972 ignoti rubarono, insieme a numerosi oggetti d'arte conservati presso il Museo "Leone" di Vercelli, tutte le monete di quella collezione. Le monete furono in parte recuperate, ma non i dieci stateri d'oro vindelici e dieci dramme padane, tutte provenienti da ritrovamenti locali... Le indagini svolte dalla Polizia interessarono anche l'Interpol per estendere le ricerche alla Francia e Svizzera, ma senza esito positivo. Nel 1973 fu indetta un'Asta a Basilea per i giorni 4 e 5 dicembre... Nel Catalogo dell'Asta, ai numeri 48 e 50 figuravano due degli stateri rubati al Museo di Vercelli... Il Museo Civico segnalò la circostanza... richiedendo il fermo delle monete prima dell'Asta. Nulla si ottenne... La legislazione svizzera tutela in modo assoluto il possessore in buona fede... Le due monete furono vendute rispettivamente per Franchi Svizzeri 7'300 e 7'800" (Rivista Italiana di Numismatica 23, 1975, 200).

Sorprenderà forse che un fatto tanto nocivo all'immagine del nostro paese potesse allora passare praticamente inosservato dalla stampa e dal pubblico. Ma diventa allarmante quando si pensa ai furti

1) Convenzione Unesco del 1970, "concernente le misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali" e Convenzione dell'Unidroit del 24.6.1995 "sui beni culturali rubati o illecitamente esportati".



*Vaso (hydria) italiota a figure rosse. Ultimo venticinquennio del IV sec. a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.  
Il vaso, rubato nel 1991 dal Museo, è stato recuperato a Benevento dalla Polizia di Stato nello stesso anno.*

d'arte in aumento esponenziale anche nei nostri musei, chiese, collezioni private: tralasciamo di farne qui la lista, anche solo limitata ai fatti riferiti dai giornali, per non intristire troppo il lettore. La rivendita di oggetti rubati non è infatti facilitata solo dalla tutela a oltranza del possessore in buona fede, ma anche dai limiti di prescrizione vigenti di soli cinque anni: basta cioè tenere nascosto un pezzo di provenienza dubbia acquistato in buona fede per cinque anni, per poterlo poi rimettere in circolazione senza alcun pericolo di doverlo riconsegnare al legittimo proprietario. Sia detto qui per inciso, ad illustrare la situazione: i limiti di prescrizione variano da stato a stato, in Italia si può acquisire in buona fede la proprietà di un oggetto rubato il giorno dopo il furto, in Gran Bretagna vige invece l'imprescrittibilità. Il che spiega almeno in parte la tendenza, da parte della criminalità d'arte, di trafugare i pezzi oltre confine, possibilmente in stati con limiti di prescrizione bassi. Comunque, pezzi come le figure in legno del 1517 scomparse dalla Chiesa di San Michele a Giornico nel dicembre del 1990, le preziose pale d'altare rubate nella cattedrale di Coira nell'ottobre del 1993, la bellissima Madonnina in stile gotico tolta il 23 luglio 1978 alla chiesetta di Cheyres (Canton Friborgo), se mai riemergeranno sul mercato, potranno, nel caso più fortunato, tornare alla loro legittima sede solo contro somme che lasciamo al lettore di immaginare.

La situazione qui illustrata basterebbe per spiegare perché alla procedura di consultazione indetta dal Dipartimento federale dell'Interno nella primavera del 1996 sulla Convenzione Unidroit, 23 su 26 cantoni hanno espresso opinione positiva. Ma per capire meglio questo risultato, e anche la posizione che i partiti politici svizzeri presumibilmente prenderanno sulla questione qualora se ne discuterà in Parlamento, dobbiamo spiegare brevemente cosa le due convenzioni si propongono.

## II. Scopo e contenuto delle Convenzioni

Cominciamo col sottolineare cosa non rientra nella loro sfera di applicazione, perchè spesso, per calcolo, nella discussione si cerca di fare confusione su questo punto. Entrambi le convenzioni non riguardano:

1. i beni culturali immobili;
2. pezzi acquistati o che si trovavano in collezioni, musei, ecc. prima della ratifica.

La nonretroattività è infatti una norma giuridica globalmente accettata, che non sarebbe nemmeno necessario esprimere esplicitamente (ma la si trova all'art. 10 della Convenzione Unidroit). Questa norma favorisce il collezionista perchè mette al sicuro i futuri eredi di collezioni attuali, ma anche perchè oggetti di cui sarà dimostrabile la presenza prima della ratifica automaticamente aumenteranno di valore;

3. le opere d'arte di artisti contemporanei, le quali risultano sì protette dalla normativa Unidroit contro i furti, ma la cui circolazione non viene limitata.

Lo scopo comune delle due convenzioni è di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità scraggiando il traffico illecito di beni culturali che, oltre alla perdita irrimediabile di dati storici, provoca danni agli oggetti e agli insiemi architettonici: basti ricordare lo scempio lasciato sul posto da scavi clandestini o furti da monumenti. Questo nell'intento di favorire la circolazione legale e trasparente dei beni culturali.

Le due convenzioni sono non identiche, ma complementari, in quanto operano a livelli diversi. La Convenzione Unesco 1970 regola la circolazione di beni culturali a livello interstatale e necessita pertanto, soprattutto in Svizzera dove mancano praticamente leggi federali in materia di beni culturali, di norme di applicazione per farla funzionare. La Convenzione Unidroit opera invece a livello privato, mette cioè subito a disposizione anche del privato derubato gli strumenti per riottenere ciò che gli è stato tolto.

La restituzione del malfatto è infatti lo scopo primo e esplicito della Convenzione Unidroit. Ma le norme sono chiaramente più severe per i beni culturali rubati (Capitolo II) che non per quelli illecitamente esportati (Capitolo III). La distinzione andava però fatta perchè la Convenzione Unesco lascia praticamente scoperta una categoria di beni culturali particolarmente esposta alla criminalità, quella dei reperti archeologici.

Non è quindi pertinente il rimprovero spesso fatto negli ultimi tempi alla Convenzione Unidroit, di non contenere norme che obbligano il derubato (privato o stato che sia) a rendere noto il furto entro determinati limiti di tempo. Evidentemente non si può pretendere la notifica di oggetti ancor

ieri sotto terra, oppure, com'è il caso di quelli etnologici, ancora in utilizzo; mentre è più facile fermarli al momento del trasporto oltre confine (qualora privi di certificati di esportazione). L'obbligo di notifica c'è, ma viene espresso in altro modo, giusto e efficace: Le richieste di restituzione o di ritorno devono infatti essere inoltrate entro tre anni a partire dal momento in cui gli oggetti ricompaiono sul mercato (art. 3, 3-6 per gli oggetti rubati, art. 5,5 per quelli trafugati).

### III. Vantaggi (e eventuali svantaggi) per la Svizzera

Tenuto conto della situazione di particolare esposizione dei beni culturali svizzeri per la mancanza di leggi adeguate, ma tenuto anche conto del fatto che gli abusi in materia di circolazione dei beni culturali vengono perpetrati a livello internazionale, una normativa solo interna sarebbe oggi evidentemente insufficiente. La Convenzione Unesco permetterà di trattenere entro i confini almeno i pezzi di maggiore rilevanza per la comunità, la Convenzione Unidroit renderà più ardue le transazioni di materiale abusivo e scoraggerà la criminalità locale e internazionale. Non per caso la Sotheby's ha appena annunciato di voler ridurre sensibilmente l'offerta di materiale archeologico di cui la verifica di provenienza legittima le risulta troppo costosa (Daily Telegraph 19 luglio 1997).

Un vantaggio evidente della Convenzione Unidroit è quello di unificare norme che nei vari stati possono essere estremamente diverse e, come dimostrato dal Professor Lalive (Revue de droit uniforme 1, 1996, 40-58), favorire ingiustizie lampanti oltre a incoraggiare la circolazione illecita di beni. Abbiamo già accennato ai limiti di prescrizione, che vanno oggi dai 0 anni all'imprescrittibilità: il che spiega i nuovi limiti di almeno 50 anni, cioè di due generazioni (art. 3,3-6 e 5,5). Ma diverge spesso anche la definizione dei diritti di proprietà, o quella di bene culturale.

Anche su questo punto sono state messe in circolazione ipotesi sballate. Per far funzionare la Convenzione Unesco ogni stato deve definire le categorie di oggetti che ritiene degni di particolare protezione. Nel caso della Svizzera i responsabili di queste liste sono ovviamente i Cantoni. I quali cercheranno di mettere al riparo dalla circolazione illecita il contenuto (di solito già inventariato) di

chiese, monumenti, musei: nessuno vorrà e avrà mai i mezzi per fermare oggetti che non rappresentano un vero e unico valore storico per la comunità. Ma anche se la richiesta di ritorno provenisse da stati con definizioni più estese, è poco probabile che un qualsiasi stato voglia pagare avvocati e spese di procedura per ottenere dal giudice svizzero la restituzione o il ritorno di un francobollo o di un berretto militare. Ma persino in tale eventualità il collezionista verrà equamente indennizzato qualora possa dimostrare di essersi procurato le informazioni accessibili relative alla provenienza dell'oggetto in questione: starà al suo commerciante - nel proprio interesse - facilitargli il compito.

La ratifica delle due convenzioni è l'occasione per la Svizzera di dare internazionalmente un segno forte - più forte ancora se dato in precedenza rispetto ad altri stati meno noti quanto al mercato d'arte - della propria volontà di dissociarsi da pratiche ingiuste e illegali. Ma non si tratta solo di una questione di opportunità politica: si tratta di una questione morale. La ragione per cui gli stati circostanti hanno meno fretta di aderire alla Convenzione Unidroit non sta solo nel fatto che hanno mercati d'arte assai meno importanti, ma soprattutto nella circostanza che dal 1993 sottostanno tutti alle normative europee, ad essa del tutto analoghe. Tanto per fare un esempio: un bel vaso apulo di evidente esportazione illecita dall'Italia, può oggi, passati cinque anni in un porto franco o in qualche cassaforte bancaria, essere venduto in Svizzera, ma assai meno facilmente in Germania.

Si è già parlato dei vantaggi per il collezionista che vuole tenere lontano da sé oggetti rubati o falsi: possibilità di recupero in caso di furto, rivalutazione delle collezioni attuali, garanzie per il futuro, anche in quanto richieste di ritorno dovranno di regola essere sottoposte alle nostre istanze interne, maggiore tranquillità nel collezionare.

Per i musei pubblici, che sarebbero ovviamente già oggi tenuti a rispettare le direttive analoghe alla normativa Unidroit dell'ICOM (Organizzazione internazionale dei Musei) nell'accogliere e nel mettere in mostra opere d'arte e di artigianato, è difficile dire quali potrebbero essere gli svantaggi. La collezione archeologica dell'Università di Zurigo, che in assoluta armonia con Unidroit rispetta coscienziosamente il codice promulgato a Berlino nel 1988, non ha comunque mai smesso di

acquistare oggetti sul mercato e di presentare belle mostre di materiale proveniente da collezioni svizzere ed estere. I musei svizzeri si sono infatti pronunciati in larghissima maggioranza a favore di Unidroit.

L'accanito fuoco di sbarramento inscenato da rappresentanti del commercio d'arte e loro alleati in alcuni musei contro le due convenzioni non ci impedisce di far notare i vantaggi evidenti che la ratifica porterà anche al mercato, almeno a quello legale. Anzitutto godrà anch'esso di maggiore protezione contro furti e rapine. Chi in futuro farà acquisti d'arte in Svizzera godrà automaticamente di garanzie sia sulla provenienza lecita, che sul prezzo equo, che sull'autenticità dei pezzi: la riforma di questo mercato non potrà che migliorare. Il passaggio su di esso di falsi clamorosi non ha mancato, in anni recenti, di fare notizia ed è certo una delle ragioni per cui un museo facoltoso e di prestigio come il Getty di Malibu ha vistosamente ridotto i propri acquisti d'arte antica. Per la maggior parte falsi sono ad esempio, a detta degli specialisti, i bronzetti nuragici di note collezioni svizzere (Il giornale dell'arte 12 no. 122, maggio 1994). La prassi tradizionale, tra l'altro sia scientificamente che giuridicamente inammissibile, di non rivelare la provenienza dei pezzi per coprire l'acquirente in buona fede (L.V.Prott, Revue de droit uniforme 1, 1996, 68), che ovviamente favo-


risce l'osmosi fra mercato legale e mercato nero, dovrà però essere abbandonata.

Dal punto di vista archeologico è svantaggiosa la non-retroattività delle convenzioni perché potrebbe venir utilizzata per legittimare i furti d'arte e gli scavi clandestini perpetrati in questi ultimi anni a danno degli stati dell'Europa orientale colti alla sprovvista dal crollo del Muro di Berlino. Ma i vantaggi a lungo termine sono tanto importanti da meritare l'adesione incondizionata degli archeologi non solo svizzeri alle convenzioni.

Nessuno è tanto ingenuo da credere che la ratifica bloccherà ogni abuso e eliminerà il crimine d'arte. Nemmeno la legge del taglione esclude, dove viene praticata, i soprusi e gli omicidi. Ma leggi ben congegnate sono, a livello pratico un freno efficace e, a livello morale, la misura del senso di responsabilità della comunità e di ciascuno dei suoi membri.

*Il testo con rapporto esplicativo in italiano delle Convenzioni Unesco 1970 e Unidroit e il comunicato stampa del giugno 1996 sui risultati della consultazione sulla Convenzione Unidroit può essere richiesto a:*

*Dr. Andrea F.G. Raschèr, Ufficio federale della cultura, CH-3003 Berna. Tel. 0041 31 322 86 08; e-mail: andrea.rascher@ mbox.bak.admin.ch*



*Sarcofago con scene del mito di Achille, trafugato dalla necropoli ostiense di Pianobello nel 1973, e oggi esposto al Museo di Berlino. La lastra di marmo fu spezzata in basso a destra durante il prelievo e la rottura aderisce perfettamente al corpo del sarcofago rimasto sul luogo.*